



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport
Servizio II Promozione dello sport di base e relazioni internazionali

Sig. Martino Minuto
martinominuto@libero.it

e p. c. Collegio Nazionale
Maestri di sci Italiani
info@collegionazionalemaestridisci.it

Federazione Italiana Sport Invernali
coscuma@fisi.org

OGGETTO: Istanza di riconoscimento dei titoli di maestro di sci conseguiti in Albania – Portogallo – Irlanda, ai fini dell’esercizio del diritto di stabilimento. Comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990. Rigetto.

In merito all’istanza presentata ed in relazione al procedimento istruttorio di questo Dipartimento, definito sulla base della documentazione prodotta, si confermano i motivi ostativi riportati di seguito e già comunicati con il preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n.241/1990, inviato con nota del 26 gennaio 2022, prot. DPS-885.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sentiti gli organi tecnici, si rileva che il titolo conseguito in Albania, sul quale peraltro manca la data certa del conseguimento, presenta sostanziali differenze con il titolo italiano, sia sotto il profilo della durata che dei contenuti e pertanto non è equiparabile al titolo italiano e né riconoscibile.

Le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza ed incolumità dei destinatari del servizio, non possono essere compensate dalle esperienze professionali o dalle competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente e non possono essere riequilibrate attraverso misure compensative.

Per quanto attiene al riconoscimento degli altri titoli, conseguiti in Portogallo ed in Irlanda, si rappresenta che il Regolamento Delegato (UE) 2019/907 della Commissione, istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell’art. 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Tale prova consiste in due test, uno volto a certificare l’abilità tecnica (ex Eurotest), l’altro per verificare le competenze relative alla sicurezza (ex Eurosicurezza).

Il Regolamento, inoltre, indica nell’allegato I i titoli europei di massimo livello che danno diritto di partecipare alle prove sopra indicate.

Nello specifico, i titoli da Lei inoltrati di origine Portoghese e Irlandese, sono di grado inferiore rispetto a quelli inclusi nell'allegato I del predetto Regolamento, nel quale viene indicato per il Portogallo il titolo "Treinadores de esqui alpino de grau 2" e per l'Irlanda "Alpine ski Teacher - level 4".

Si fa presente inoltre che, la documentazione risulta corredata da un certificato denominato "prevenzione e sicurezza in montagna in ambiente innevato" rilasciato dal Servizio Valanghe Italiano (Organo Tecnico Centrale del Club Alpino Italiano) in data 18 novembre 2012 e trasmesso dall'Associazione Albanese come prova Eurosecurità.

Al riguardo, sentiti gli organi tecnici, si fa presente che il suddetto certificato non presenta le caratteristiche della predetta prova formativa comune di sicurezza (Ex Eurosecurità).

Pertanto il titolo portoghese e il titolo irlandese da Lei posseduti non sono riconoscibili né equiparabili in quanto presentano sostanziali differenze con il titolo italiano sia sotto il profilo della durata che dei contenuti.

Le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza ed incolumità dei destinatari del servizio, non possono essere compensate dalle esperienze professionali o dalle competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente e non possono essere riequilibrate attraverso misure compensative.

Pertanto, la richiesta di riconoscimento dei titoli di maestro di sci conseguiti in Portogallo e in Irlanda, non può essere accolta.

Considerato altresì che non sono pervenute in tempo utile osservazioni avverso il predetto provvedimento, l'istanza di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito nel Regno Unito ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento è rigettata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio in apposita area riservata per i controlli di competenza degli Organi di pubblica sicurezza.

LA DIRIGENTE
Marilena Parente

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile esperire i seguenti mezzi di impugnazione:

- *Istanza di “autotutela” direttamente all’Ufficio che ha emanato l’atto (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport) presentando normale richiesta in carta semplice inviata con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it. Tale richiesta non esclude il ricorso al giudice competente, né sospende i termini decadenziali per la presentazione dei detti ricorsi;*
- *ricorso entro i termini di cui agli articoli 29 e 41 del Codice del processo amministrativo presso il TAR “Tribunale Amministrativo Regionale” per il Lazio competente in materia di impugnazioni contro gli atti di questa Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme di cui al libro secondo, titolo I del Codice del processo amministrativo;*
- *ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro i termini di cui all’art.9 ex Dpr 24 novembre 1971, n. 1199 e dell’art. 41 del Codice del processo amministrativo.*